

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2472

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADA, MODIGLIANI, MARIANETTI, MUZIO, SCALIA,  
GHEZZI, COSTANTINI, ENNIO GRASSI, GRASSO, INNO-  
CENTI, PIZZINATO, PREVOSTO, SERAFINI, VANNONI**

Nuove norme per interventi cooperativi in difesa dell'occupazione

Presentata il 26 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dal momento in cui è diventata operativa, la legge 27 febbraio 1985, n. 49, ha svolto una utile funzione come strumento di difesa dell'occupazione e di recupero del capitale produttivo, con oneri trascurabili o nulli per lo Stato qualora, a fronte dei contributi erogati, si considerino le economie in tema di interventi previdenziali ed il gettito fiscale derivante dalle imprese risanate. Nata per far fronte alle esigenze di ristrutturazione del sistema industriale della prima metà degli anni '80, tale legge è stata modellata in riferimento alla legislazione dell'epoca sulla cassa integrazione guadagni e sulla cooperazione.

Le innovazioni legislative dopo il 1985 ed in particolare, la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente norme in materia di

cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di lavoro, e la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative, rendono necessaria una riformulazione della legge n. 49 del 1985, la cui finalità di fondo deve essere confermata. Infatti, le difficoltà attuali dell'economia ed i processi di ristrutturazione continui ai quali il sistema produttivo è sottoposto per effetto della globalizzazione dell'economia, del progresso tecnologico e del rapido mutamento dell'ambiente socio-economico, rendono necessario predisporre uno strumento che riduca i costi sociali del cambiamento e che realizzi forme di difesa dell'occupazione e di recu-

pero del capitale produttivo, senza dar vita a politiche assistenziali onerose e prive di sbocchi.

La formula della legge n. 49 del 1985 — coinvolgere, in modo diretto ed attivo attraverso la formula cooperativa, i lavoratori delle imprese in difficoltà attuale o potenziale nella politica di difesa e di risanamento dell'occupazione — si inquadra perfettamente nella attuale impostazione della politica economica nazionale e comunitaria, contraria ad ogni forma di assistenzialismo sterile, in grado di falsare le regole della concorrenza.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione presenta innovazioni notevoli rispetto all'impianto originario del titolo II della legge n. 49 del 1985 anche se la struttura di base rimane essenzialmente invariata: promuovere il sorgere di cooperative di produzione e lavoro composte da dipendenti di una impresa in difficoltà che rilevino l'azienda o avviino un'attività alternativa. Tale attività di promozione rimane, come già nel titolo II della legge n. 49 del 1985, affidata a società finanziarie incentivate dallo Stato.

In primo luogo, l'area di applicazione è allargata a tutti i casi in cui un'impresa cessa la sua attività produttiva e provoca una crisi occupazionale.

In secondo luogo, la proposta di legge, da un lato, è armonizzata con il nuovo regime della cassa integrazione guadagni

e, dall'altro, utilizza istituti introdotti dalla nuova legislazione cooperativa.

La caratteristica fondamentale della presente proposta consiste nel fatto che le partecipazioni della società finanziaria e, quindi, dello Stato nelle cooperative di produzione e lavoro sono assunte come limitate nel tempo, attraverso la disciplina del riscatto, da parte dei soci o della cooperativa partecipata, delle azioni della società finanziaria, cui viene riconosciuta inoltre la possibilità di recesso e di cessione delle proprie partecipazioni.

Tali norme — unitamente alla circostanza che la società finanziaria acquisisce partecipazioni privilegiate — spingono le cooperative di produzione e lavoro a far uscire, non appena ne ricorrono le condizioni, la società finanziaria dalla compagine sociale, evitando immobilizzi e realizzando, così, un fondo rotativo d'intervento che limita l'impegno finanziario dello Stato.

Un altro aspetto importante della presente proposta è la semplificazione delle procedure amministrative. L'intervento statale è configurato con modalità che permettono di evitare le lungaggini burocratiche proprie della legge n. 49 del 1985 che hanno causato pesanti costi addizionali alle cooperative di produzione e lavoro.

Così come strutturata, la presente proposta di legge realizza un modello di *venture capital* cooperativo per la difesa dell'occupazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge si propone le seguenti finalità:

a) difesa dei livelli occupazionali in imprese in situazioni di crisi o per le quali non si intenda proseguire la gestione;

b) reinserimento in attività produttive alternative dei lavoratori che fruiscono di indennità connesse al loro stato di disoccupazione;

c) difesa degli investimenti produttivi contro eventuali perdite di valore.

## ART. 2.

(Cooperative beneficiarie).

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle società cooperative di produzione e lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente ed inderogabilmente nei propri statuti, ai sensi degli articoli 23, in ultimo modificato dall'articolo 14 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e 26, modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione, di cui al capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) siano composte, al momento dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, da:

1) lavoratori che fruiscano dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

2) dipendenti di imprese poste in vendita o in liquidazione dai proprietari, o lavoratori licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzione di personale;

3) dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure di imprese che si trovino nelle fattispecie previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

4) dipendenti di imprese posti in cassa integrazione guadagni e per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;

5) dipendenti che fruiscano di un trattamento anticipato di pensione ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

6) dipendenti di società non operative costituite dalla Gepi SpA, ai sensi della legislazione vigente;

7) dipendenti di enti pubblici occupati in attività dismesse dagli enti stessi e trasferite a privati;

d) realizzino, in tutto o in parte, la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori di cui alla lettera c), mediante l'acquisto, l'affitto o la gestione, anche parziale, delle aziende o di singoli rami o di gruppi di beni delle medesime, ovvero attraverso iniziative imprenditoriali alternative, attuate anche rilevando aziende già esistenti.

## ART. 3.

*(Ammissione di altri lavoratori alle cooperative).*

1. Le cooperative di cui all'articolo 2 possono associare altri lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, nonché personale tecnico ed amministrativo, in misura non superiore al 30 per cento, nonché soci sovventori e sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## ART. 4.

*(Conferimenti).*

1. I lavoratori di cui agli articoli 2 e 3 sono tenuti a sottoscrivere quote del capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro per un importo non inferiore a 8 milioni di lire; almeno il 50 per cento di tale cifra deve risultare versato all'atto dell'assunzione della partecipazione da parte della società finanziaria di cui all'articolo 6 o della adesione alla cooperativa, se successiva a tale assunzione, mentre la restante quota deve essere versata entro due anni.

## ART. 5.

*(Conferimento mediante cessione di indennità).*

1. La sottoscrizione di capitale di cui all'articolo 4 può essere attuata anche:

a) mediante la cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto. Fermo quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvede a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute;

b) mediante la cessione della corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità di cui al comma 5 dell'articolo 7

della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

*(Società finanziarie).*

1. Possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 2 le società finanziarie costituite in forma di società cooperativa, il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono costituire società finanziarie con i requisiti di cui al comma 1.

3. Le società finanziarie promuovono la costituzione delle cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 2 e svolgono nei loro confronti attività di consulenza, di assistenza e di qualificazione e formazione del personale.

4. Per le attività di cui al comma 3 le società ricevono un contributo in misura fissa, nonché un contributo annuo calcolato in percentuale sulle partecipazioni detenute; tali contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono posti a carico del fondo speciale di cui all'articolo 14. Sino alla data di emanazione di tale decreto si applicano le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

5. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano, rispettivamente, il presidente ed un membro supplente, ed un componente del collegio sindacale delle società finanziarie.

6. Le società finanziarie presentano ogni anno ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio bilancio, certificato da una società di revisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, unitamente al bilancio delle cooperative partecipate e ad una relazione sull'attività svolta.

ART. 7.

*(Modalità di partecipazione  
delle società finanziarie).*

1. Le società finanziarie di cui all'articolo 6 partecipano alle cooperative in qualità di soci sovventori, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. Le azioni delle società finanziarie sono privilegiate nella ripartizione degli utili ed in sede di liquidazione della società. La remunerazione di tali azioni è maggiorata, secondo le norme contenute nei singoli statuti, nei limiti stabiliti al comma 6 dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. Le società finanziarie possono anche sottoscrivere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tali casi alle società finanziarie non si applica il comma 5 del medesimo articolo 5.

4. La sottoscrizione di azioni di partecipazione di cui al comma 3 può avvenire anche prima dell'approvazione del primo bilancio delle cooperative partecipate; in tal caso l'ammontare delle azioni di partecipazione non può essere superiore ad un terzo del capitale sottoscritto e versato.

5. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, rimane ferma la possibilità di partecipazione alle cooperative di produzione e lavoro, partecipate dalle società finanziarie di cui all'articolo 6, di altri soci sovventori.

## ART. 8.

*(Riscatto delle azioni  
delle società finanziarie).*

1. I soci delle cooperative partecipate di cui all'articolo 6 hanno diritto a riscattare, in tutto o in parte, le azioni sottoscritte dalla società finanziaria ai sensi del medesimo articolo 6.

2. La facoltà di cui al comma 1 spetta anche alla cooperativa partecipata che, a tal fine, può utilizzare, sino al 50 per cento del relativo ammontare, la riserva di cui all'articolo 2356 del codice civile e gli utili non distribuiti, anche in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo 2356 del codice civile.

3. Il riscatto, al valore di bilancio, avviene alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa partecipata o con separato contratto.

## ART. 9.

*(Recesso e cessione delle azioni  
da parte delle società finanziarie).*

1. Le società finanziarie di cui all'articolo 6 possono recedere dalle cooperative partecipate secondo quanto stabilito nello statuto di queste ultime. Ai fini del recesso il valore della liquidazione è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le cooperative partecipate disciplinano nel proprio statuto il diritto di recesso da parte dei soci.

3. Le società finanziarie, con il consenso del consiglio di amministrazione della cooperativa partecipata, possono cedere le proprie azioni a nuovi soci, fermo restando per i vecchi soci il diritto di prelazione da esercitare entro tre mesi dalla comunicazione della deliberazione di cessione adottata dalla società finanziaria.

## ART. 10.

*(Impiego dei proventi derivanti dall'esercizio  
dei diritti di riscatto, da cessioni e recessi).*

1. I proventi derivanti dall'esercizio del riscatto di cui all'articolo 8 e dall'esercizio

del recesso e della cessione di azioni di cui all'articolo 9 sono esenti da ogni imposizione fiscale, sono iscritti in bilancio in un apposito fondo denominato « Proventi da reinvestire », e sono depositati presso imprese creditizie, ovvero sono investiti in titoli di Stato. A tale fondo affluisce anche il 50 per cento degli utili distribuiti dalle società partecipate.

2. Gli interessi maturati sui proventi di cui al comma 1 sono iscritti in bilancio al fondo « Proventi da reinvestire » di cui al comma 1, salvo una quota del 20 per cento che rimane nella libera disponibilità della società finanziaria quale rimborso per le spese di gestione.

3. Le disponibilità iscritte al fondo « Proventi da reinvestire » di cui al comma 1 sono impiegate dalle società finanziarie per l'assunzione di nuove partecipazioni, ovvero per l'aumento delle partecipazioni già assunte ai sensi dell'articolo 7.

4. Le società finanziarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rapporto su ogni partecipazione assunta e, in occasione della presentazione del bilancio di cui al comma 6 dell'articolo 6, dedicano una parte della relazione sull'attività svolta di cui al medesimo comma 6 dell'articolo 6 alla descrizione degli impieghi del fondo « Proventi da reinvestire » di cui al comma 1.

#### ART. 11.

*(Scioglimento delle società finanziarie e delle cooperative).*

1. In caso di scioglimento delle società finanziarie le partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 7 sono gestite dal liquidatore, il quale esercita le facoltà di cui all'articolo 9 su conforme parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I fondi di cui all'articolo 10 sono versati al fondo speciale di cui all'articolo 14.

2. Nel caso di scioglimento della cooperativa partecipata la liquidazione è affi-

data a due liquidatori, di cui uno nominato dalla società finanziaria; l'eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è iscritta in bilancio ai sensi dell'articolo 10.

ART. 12.

*(Cessione di azienda).*

1. Le cooperative di produzione e lavoro, partecipate dalle società finanziarie di cui all'articolo 6, con il consenso di queste ultime possono cedere a terzi l'azienda.

2. Nel caso previsto al comma 1, la società di produzione e lavoro deve essere posta in liquidazione, salvo che non deliberi la fusione per l'incorporazione nella società finanziaria; in tale ipotesi le eventuali plusvalenze accertate rispetto al capitale iniziale versato sono esenti da ogni imposizione fiscale.

ART. 13.

*(Irregolarità nella gestione delle società finanziarie).*

1. In caso di irregolare gestione delle società finanziarie di cui all'articolo 6 si applica l'articolo 2543 del codice civile.

ART. 14.

*(Fondo speciale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo speciale per gli interventi di promozione industriale cooperativa con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Il fondo di cui al comma 1 eroga contributi in conto capitale alle società finanziarie di cui all'articolo 6, a condizione che queste assumano partecipazioni di almeno pari ammontare nelle cooperative di produzione e lavoro.

3. Le modalità di concessione dei contributi sono stabilite con decreto adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni regolamentari adottate in applicazione della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

#### ART. 15.

*(Divieto di fruire della cassa integrazione guadagni speciale e del pensionamento anticipato).*

1. I lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro che abbiano ottenuto la partecipazione di una società finanziaria ai sensi dell'articolo 6 non possono usufruire del trattamento di cassa integrazione guadagni speciale per il triennio successivo alla data di assunzione della partecipazione stessa.

2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 19 e 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora siano divenuti soci di una cooperativa di produzione e lavoro partecipata da una società finanziaria ai sensi dell'articolo 6, perdono il diritto al pensionamento anticipato.

#### ART. 16.

*(Compatibilità con altre agevolazioni).*

1. Le cooperative di produzione e lavoro partecipate da una società finanziaria ai sensi dell'articolo 6 conservano il diritto di fruire di tutte le agevolazioni previste in materia dalle leggi dello Stato.

2. Ai fini della valutazione delle caratteristiche dimensionali per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 le società finanziarie e le cooperative partecipate non costituiscono un'unica impresa.

## ART. 17.

*(Società costituite ai sensi  
della legge 27 febbraio 1985, n. 49).*

1. Le società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono riconosciute a tutti gli effetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e possono svolgere le attività previste dalla presente legge. Entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, esse devono apportare le variazioni statutarie eventualmente necessarie per adeguarsi alle disposizioni della presente legge.

2. Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie di cui al comma 1 a fronte di contributi a fondo perduto, concessi a valere sul fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, entrano a far parte del patrimonio delle società finanziarie medesime.

## ART. 18.

*(Finanziamento).*

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 14 della presente legge è alimentato con le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 19.

*(Abrogazione di norme).*

1. Il titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è abrogato.